



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)
SPETTACOLO PIROTECNICO PRESSO LA STRUTTURA BALNEARE "VILLA ARAGONESE"
NEI GIORNI 01-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 GIUGNO 2023**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTE:** la nota assunta al prot. n. 7129 in data 15.05.2023, con la quale il legale rappresentante della ditta *FIREMOTION* comunicava a questo Ufficio Circondariale marittimo, in aderenza alle disposizioni dell'Ordinanza n. 59/2021 del 28.09.2021, che nei giorni 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 giugno 2023, entro le ore 22:00, eseguirà uno spettacolo pirotecnico con fuochi artificiali non rumorosi presso la spiaggia antistante la sala ricevimenti denominata "Villa Aragonese" del Comune di Monte di Procida;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTA:** la circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1). (17A05047) del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 21.07.2017;
- VISTO:** il certificato di idoneità all'accensione di fuochi artificiali rilasciata al sig. PETAGNA Raffaele dalla Prefettura di Roma div.III cat.7°/00 in data 16.02.2000;
- VISTA:** la licenza ex. Art.47 T.U.L.P.S. prot 0037925 del 24.03.2022 rilasciata al sig. PETAGNA Raffaele dalla Prefettura di Caserta con scadenza in data 29.01.2025;
- VISTA:** la polizza assicurativa n. 760186592 della Compagnia "GENERALI" intestata alla ditta FIREMOTIONS srl e valida fino al 22.06.2023;
- VISTO** il nulla osta rilasciato dallo stabilimento "LIDI UNIFICATI" di Giuseppe Schiano Lomoriello & C. s.a.s alla ditta *Firemotion* ad usufruire della spiaggia in concessione per l'esecuzione degli spettacoli pirotecnici;
- VISTA:** la licenza di autorizzazione all'accensione dei fuochi per la data di cui sopra rilasciata dal Comando Polizia Municipale del comune di Monte di Procida con

- la nota prot. n. 131/P.M. in data 13/05/2023;
- VISTE:** la nota prot. n.7268 del 23.05.2023 con la quale la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida ha espresso il proprio parere favorevole, ai fini della sicurezza della navigazione, all'effettuazione degli spettacoli pirotecnici in questione;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2022 del 18.05.2022;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA:** la necessità di adottare provvedimenti ed emanare norme atti a garantire la sicurezza della navigazione e delle diverse attività marittime nell'area interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici;

RENDE NOTO

che nei giorni 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 **giugno 2023, intorno alle ore 22:00**, la ditta "**FIREMOTIONS S.r.l.**" effettuerà l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici non rumorosi presso la spiaggia antistante la sala ricevimenti denominata "**Villa Aragonese**", ubicata in località "Torregaveta", nel Comune di Monte di Procida (NA), precisamente nell'area meglio individuata nell'allegata planimetria.

In virtù di quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dell'area di accensione fuochi

1. Nei giorni ed alle ore di cui al "*rende noto*", e sino al termine della bonifica delle aree interessate, da effettuarsi a cura della Ditta esecutrice degli spettacoli pirotecnici ed in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti alla predetta Ditta, la zona di mare immediatamente prospiciente la porzione di spiaggia interessata dall'accensione dei fuochi, è interdetta alla navigazione, per un raggio di 100 (centro) metri dalla battigia, alla sosta ed al transito di qualsiasi unità navale, nonché all'attività di pesca, balneazione o all'esecuzione di qualsiasi altra attività marittima.

Articolo 2

Deroghe

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
 - a) i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
 - b) i mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e delle Autorità locali di P.S.;
 - c) le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 3

Transito in prossimità dell'area d'interdizione

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi dello specchio acqueo interessato dallo spettacolo pirotecnico in parola, dovranno tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando le regole di comune prudenza nonché ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 4

Disposizione per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici

1. Il responsabile della ditta autorizzata ricopre il ruolo di responsabile dello spettacolo pirotecnico e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali

connesse. È fatto pertanto obbligo allo stesso, oltre ad osservare e ad attenersi alle prescrizioni impartite dall'Organo di Pubblica sicurezza, di:

- a) impedire a persone, mezzi e/o unità navali non autorizzati di avvicinarsi all'area interdetta;
 - b) sospendere o non dare inizio allo spettacolo pirotecnico, qualora l'area individuata non risultasse completamente sgombra;
 - c) adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo per scongiurare pericoli e/o eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo di che trattasi.
2. I pirotecnici addetti della ditta autorizzata dovranno rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25022.XV.A.MASS datata 11.01.2001, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n°27 del 02.02.2001.
3. Qualora dovessero, in generale, manifestarsi condizioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione, il responsabile della ditta autorizzata dovrà sospendere immediatamente l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico.

Articolo 5

Prescrizioni per l'Amministrazione Comunale di Monte di Procida

1. L'Amministrazione Comunale di Monte di Procida è tenuta ad adottare ogni eventuale ed ulteriore provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed individuare prescrizioni per evitare l'accesso e il transito a persone e/o mezzi non autorizzati all'interno dell'area demaniale marittima ove verranno accesi i fuochi pirotecnici.

Articolo 6 Sanzioni

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del medesimo Codice.

Articolo 7 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà alla locale Autorità marittima di Monte di Procida o all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, lo spettacolo pirotecnico oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o

situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

